



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **60** Reg. Delibere in data **29/12/2020**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante videoconferenza, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

Richiamato il decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto:"Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Criteri e modalità per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza. Si dà atto che il Sindaco e il Segretario comunale partecipano dalla sede municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 4 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.).

Atteso che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette".

Preso atto che:

- le partecipazioni dirette si verificano quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- le partecipazioni indirette si identificano con la presenza dell'ente tramite società o altro organismo soggetto al controllo pubblico.

Dato atto che, qualora non ricorrano le condizioni previste dal suddetto Testo Unico per il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni devono predisporre "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Considerato che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la

necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite

Evidenziato che il T.U.S.P. prevede anche l'alienazione delle partecipazioni delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a un milione di euro ex art. 20, comma 4, lett. d.

Dato atto che l'articolo 20 del T.U.S.P., infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e che per tali ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP;

Rilevato che, inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Evidenziato che la L. 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 bis recante "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (mancata alienazione delle quote societarie entro un anno dalla ricognizione straordinaria con conseguente inibizione dall'esercizio dei diritti sociali e liquidazione in denaro secondo gli artt. 2437 ter e quater) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

Richiamate le proprie delibere aventi ad oggetto le seguenti approvazioni:

- n. 25 del 26.09.2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute;
- n. 2 del 27.09.2018 del Commissario Prefettizio nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 26.09.2017. riapprovazione ricognizione a seguito sentenza tar con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di asco holding spa del 23.07.201
- n. 11 del 21.12.2018 del Commissario Prefettizio nell'esercizio delle funzioni di Consiglio comunale "Revisione periodica società partecipate, Art. 20 D.Lgs.175/2016"
- n. 10 del 18.07.2019 "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla delibera di razionalizzazione 2018
- n. 26 del 22.10.2019 Asco Holding Spa. "Proposta di modifica Statuto societario"
- n. 30 del 27.12.2019 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018"

Preso atto che, in data 13/11/2019, l'assemblea dei soci Asco Holding ha proceduto all'approvazione della modifica statutaria prevedendo un'assemblea speciale formata esclusivamente da soli soci pubblici che, preventivamente alle assemblee societarie, contribuisca a determinare un'unica ed omogenea volontà da esprimersi anche tramite un soggetto delegato.

Dato atto che questa modifica è stata effettuata in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato n. 578/2019 che ha statuito, in ordine ad un contenzioso amministrativo che ha coinvolto i Comuni soci, che la c.d. “partecipazione pulviscolare” riferita alle quote azionarie di piccola entità doveva essere organizzata ed indirizzata attraverso uno strumento ad hoc quale l’assemblea speciale o altra tipologia di patti parasociali, al fine di garantire il c.d. controllo congiunto.

Rilevato che il Comune di Ponte di Piave possiede le seguenti partecipazioni societarie, come risulta dalla scheda allegata relativa al censimento delle partecipazioni (allegato A):

- Asco Holding Spa (3,1453%) e relative indirette:

Asco Piave (52%) – Asco Tlc Spa (91%) – Bim Piave Nuove Energie Srl (10%) – Alverman Srl (100% in liquidazione);

- Piave Servizi Spa (1,6734%) e relative indirette:

Viveracqua Scarl (7,28%)

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Ponte di Piave, alla data del 31/12/2019, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 0,0079% - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.

- al CONSORZIO ENERGIA VENETO con una quota del 0,09% - non compreso nella presente ricognizione;

- al CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE con una quota del 2,1% - non incluso nella presente ricognizione. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito tra i comuni ricadenti nel bacino territoriale “Sinistra Piave” con decorrenza 4 dicembre 2014;

- al CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 con una quota del 2,1% - non incluso nella presente ricognizione o tramite quest’ultima il Comune di Ponte di Piave partecipa al capitale della società Savno srl che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all’esercizio delle finalità dell’ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 1,26%, essendo partecipata al 60% dal Consorzio igiene territorio TV1.

Rilevato che:

- il Comune di Ponte di Piave a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del “Consiglio di Bacino Sinistra Piave” (ente di carattere consortile) ed è in tale sede che saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e indicato dalle Linee Guida Mef – Cortei dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018;

- i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

- non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici;

Atteso che, a seguito della revisione ordinaria del 2019 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 dicembre 2019, con lo stesso atto, in attuazione dell’art. 20 del

TUSP è stata approvata la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione del 2018 secondo le indicazioni diramate da MEF e Corte dei Conti.

Dato atto che le misure di razionalizzazione interessavano le sole partecipazioni in Asco Holding s.p.a. e in AscoTLC s.p.a. e preso atto della relazione sullo stato di attuazione delle misure allegato alla presente in continuità con la relazione approvata lo scorso anno.

Atteso che:

- per quanto riguarda Asco Holding s.p.a. la società, già dallo scorso 2019, ha provveduto alla modifica statutaria sopra descritta per rafforzare il c.d. controllo analogo dei comuni soci e nel gennaio 2020 ha proceduto all'assunzione per mansioni amministrative di n. 5 dipendenti, cui se sta aggiungendo un ulteriore la cui assunzione ha subito un ritardo a causa della pandemia Covid-19.

- per quanto riguarda le partecipazioni di Ascopiave s.p.a. attive nella vendita di energia elettrica e gas sono state alienate alla società EstEnergy s.p.a. controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave s.p.a.

Atteso altresì che per quanto concerne Asco TLC s.p.a. la controllante ha incaricato già nel dicembre 2019 degli esperti in materia legale e societaria al fine di effettuare delle valutazioni strategiche circa l'opportunità di mantenere o cedere la società e il processo ha subito un inevitabile rallentamento, anche in questo caso, dovuto alla pandemia Covid-19.

Vista la nota pervenuta da Asco Holding s.p.a. e registrata a protocollo in data 14.12.2020 con il n. 16590 in cui si dà atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione indicate dal Comune di Ponte di Piave di Piave testè descritte.

Rilevato in particolare per la partecipata diretta PIAVE SERVIZI s.p.a., (già s.r.l. fino al 20/10/2019) che l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Preso atto che la Corte dei Conti, sezione regionale per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 6/2019 ha precisato quanto segue "Appare, pertanto, evidente che, ancorchè suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli enti locali e da inviare a questa sezione sia quello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Sezione delle Autonomie...".

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ottenuto il parere favorevole dell'Organo di revisione dell'ente interpellato ex art. 239 del D.lgs. 267/2000 comma 1 lett. B 3), acquisito al prot. n. 17075 in data 23.12.2020, depositato in atti;

Visto l'art. 1 comma 1 della L. 241/1990 prevede che l'azione amministrativa deve svolgersi secondo principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali nonché, alla lettera g, l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Uditi:

Sindaco: relaziona brevemente in merito, dopo aver ringraziato il Revisore dei Conti, Dott.ssa Silvia Bernardin, il responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Eddo Marcassa e il Dott. Alessandro Corazza.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvisè Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi), espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

DELIBERA

1. di approvare le schede per la revisione periodica delle partecipazioni (allegato A) e per la relazione sul piano di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (allegato B) che vengono allegare quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare altresì, come allegato C), il modello allegato alla deliberazione della sezione delle autonomie n.22 del 21/12/2018 “linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2001” come richiesto dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la valle d’aosta con deliberazione n. 6/2019 contenente gli stessi dati degli allegati da A) a C).

3. di dare atto, in ordine alla relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione che sia Asco Holding S.p.a. che Ascopiave S.p.A. hanno portato a termine quanto richiesto con il piano di razionalizzazione 2018, mentre Asco TLC S.p.A. ha già intrapreso l’iter di adeguamento;

4. di confermare le proprie partecipazioni societarie attualmente detenute dando atto che ASCO TLC S.p.a. ha già avviato l’iter di adeguamento ;

5. di incaricare il responsabile dell’area finanziaria di provvedere a tutti gli adempimenti successivi all’adozione della presente deliberazione compresa la comunicazione al Ministero delle Economie e Finanze – Dipartimento del Tesoro ed alla Corte dei Conti sezione di controllo regionale del Veneto.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvisè Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi), espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 23/12/2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MACCARRONE DOMENICA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone